



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **31 Ottobre 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Virginia Sarni e del Rag. Giorgio Di Pilato, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **PROGRAMMAVENTISEI S.R.L.**, per accedere al trattamento di **CIG in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92** "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Leonardo Bombacci in qualità di Consulente del Lavoro delegato;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Sandro Pagaria;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Daniela Rondinelli;
- per la UILTUCS UIL Naz.le Gabriele Fiorino e Mauro Munari,
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

la **PROGRAMMAVENTISEI SRL** (d'ora in poi Società) con sede legale in Firenze - inquadrata ai fini Inps nell'ambito del Settore Terziario - svolge attività di Commercio al dettaglio di Calzature, occupando alle proprie dipendenze un organico complessivo di n. 22 lavoratori, ai quali applica il CCNL del Terziario/distribuzione e commercio, per tali caratteristiche, dunque, non destinataria degli ammortizzatori sociali a regime;

- con nota del 26.09.2013 (Prot. n. 32/0021529/MA003.A001 del 11.10.2013) la Società ha richiesto un incontro in sede governativa per l'espletamento dell'esame congiunto previsto dall'art. 2 del DPR 218/2000, utile all'accesso ad un periodo di Cig in deroga e pertanto questo Ministero con nota del 24.10.2013 (Prot. n. 32/0022497/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate per l'odierna riunione;

- nel corso del presente incontro la Società, come sopra rappresentata, ha illustrato l'attuale condizione aziendale, che a fronte della forte contrazione delle vendite registrata nell'anno in corso e originata a monte dalla nota crisi dei consumi, ha reso necessario il ricorso alla interruzione delle vendite e dunque alla sospensione dell'attività principale per quattro su un totale di cinque punti vendita. La Società ha comunque ribadito l'impegno a ricercare possibili acquirenti, in particolare dei rami d'azienda già oggetto di trattative non ancora giunte a buon fine, onde evitare la riduzione dell'organico;

- in esito a quanto su esposto, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere allo strumento della Cig in deroga, al fine di consentire alla Società di mantenere gli attuali livelli occupazionali.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che *".. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65."*

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8:

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro (Div. IV) istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di CIG in deroga, a decorrere dal 07.10.13 e sino al 31.12.13, per un numero massimo di 18 lavoratori, ripartiti come di seguito specificato:
 - Punti vendita di Firenze: n. 11 lavoratori, di cui n.7 Part Time (n. 1 al 50%, n. 2 all'80%, n. 1 all'82,50%, n.1 al 90%, n. 1 al 70% e n. 1 al 40%);
 - Punto vendita di Ferrara: n. 3 lavoratori tutti in Part Time (n. 1 al 72,50%, n. 1 al 62,50% e n. 1 al 90%);
 - Punto vendita di Ravenna: n. 4 lavoratori, di cui n. 3 Part Time (n. 1 al 80% e n. 2 al 50%)
2. I lavoratori nel numero massimo e nella collocazione suindicata verranno sospesi in Cig fin ad un massimo delle zero ore e senza rotazione.
3. Le Parti concordano di incontrarsi a livello territoriale periodicamente e su richiesta di parte al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione della Cig.
4. La Società, stanti le difficoltà economiche già indicate in premessa, richiederà all'INPS il pagamento diretto delle spettanze di cassa ai lavoratori sospesi.
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo
6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del



presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

8. Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Emilia Romagna e Toscana ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara esperita e positivamente conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art.2 D.P.R. 218/2000 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92


Roma 31.10.2013

Letto, confermato e sottoscritto

PROGRAMMAVENTISEI SRL




FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UIL TUCS UIL



ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

